

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2414-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 3 novembre 1967

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

ONOREVOLI SENATORI!

A) *La Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni segue le linee e i principi adottati nelle Convenzioni del genere intervenute con altri Stati e che hanno ottenuto la ratifica del Parlamento.*

Per essa gli immobili sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano. Così pure i beni mobili facenti parte dell'attivo di una impresa destinati a stabile organizzazione.

Le norme in oggetto (articoli 3 e 4 della Convenzione) rappresentano l'accoglimento del principio della *lex rei sitae*, contenuto nell'articolo 20 della vigente legge tributaria sulle successioni del 30 dicembre 1923, n. 3270.

Premesso che per stabile organizzazione si intende la sede fissa di affari in cui era esercitata, anche in parte, l'impresa del *de cuius*, l'articolo 4 contiene una elencazione esemplificativa.

Gli altri beni diversi da quelli suindicati sono tassabili nello Stato in cui il defunto aveva il suo domicilio al tempo della morte. Per il termine « domicilio » la Convenzione fa rinvio alle leggi dei singoli Stati.

L'articolo 5 contiene norme intese a risolvere i casi in cui il *de cuius* risulti domiciliato in entrambi gli Stati. Egli si considererà domiciliato nello Stato nel quale aveva una abitazione permanente e, subordinatamente, in quello in cui aveva l'abituale dimora o la cittadinanza. Se il caso risulterà ancora insoluto, verrà risolto di comune accordo.

Per la detrazione delle passività, i debiti che gravano sugli immobili o mobili destinati a stabile organizzazione di un'impresa o che da tali proprietà sono garantiti, vengono detratti nello Stato in cui è tassato il valore degli stessi beni o il valore di tutti gli altri beni che detto Stato ha diritto di assoggettare ad imposta. Ogni altro debito è, invece, detratto dal valore dei beni tassati nello Stato in cui il defunto era domici-

liato all'epoca della morte. Se i debiti detraibili eccedono tutti i beni che lo Stato ha diritto di sottoporre ad imposta, l'eccedenza del debito sarà imputata sui beni del *de cuius* soggetti ad imposta nell'altro Stato.

L'articolo 7 regola la misura dell'imposta da applicare su parti dell'asse ereditario. Questa può essere dallo Stato calcolata come se tutti i beni costituenti l'asse fossero soggetti ad imposta sul proprio territorio.

Le altre disposizioni riguardano i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari, che vanno salvaguardati (articolo 8); i reclami contro le imposizioni non conformi alla Convenzione (articolo 9); la estensibilità di questa alle Isole Faroe e alla Groenlandia (articolo 10). I benefici di questa Convenzione, che rimuove difficoltà e ipotesi di oneri fiscali giustamente considerati inaccettabili, sono evidenti.

La Convenzione resterà in vigore finché essa non verrà denunciata da una delle parti, denuncia che non potrà, peraltro, avvenire prima di 5 anni dall'entrata in vigore (articolo 12), stabilita alla data dello scambio degli strumenti di ratifica (articolo 11).

La Convenzione si applicherà ai beni di persone decedute da tale data.

B) *La Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio segue anch'essa linee e principi generalmente accolti in tutte le Convenzioni aventi lo stesso oggetto e ratificati dal Parlamento.*

Oggetto della Convenzione (articolo 1) sono le imposte sul reddito e sul patrimonio indicate agli articoli 2 e 3. Essa si applica anche alle imposte future di identica od analoga natura.

Quanto ai soggetti, essa si applica nei confronti delle persone che sono residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti (articolo 3). L'articolo 4 determina i criteri secondo i quali viene fissata la residenza.

Gli *utili delle imprese* (articolo 5) sono tassabili, come regola generale, da parte dello Stato in cui le imprese si trovano, salvo che l'impresa non svolga la sua attività nel-

l'altro Stato tramite una stabile organizzazione. Naturalmente, la tassazione riguarderà solo gli utili ricavati a seguito di tale stabile organizzazione.

I redditi derivanti dall'esercizio della *navigazione internazionale* di navi ed aerei sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa (articolo 7).

Per i dividendi (articolo 8), premesso il principio generale della tassazione nello Stato *del domicilio del beneficiario*, è riconosciuto allo Stato *del luogo in cui i dividendi sono distribuiti* il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi, *ma in misura non eccedente l'aliquota del 15 per cento*.

Gli *interessi provenienti da uno degli Stati contraenti* sono da *da questi tassabili* anche se pagati a un residente nell'altro Stato (articolo 9).

I canoni (royalties) e gli utili realizzati dall'alienazione dei beni e diritti cui detti canoni si riferiscono sono tassabili nello Stato in cui il percipiente è residente, eccettuato il caso in cui questi abbia nello Stato da cui provengono i canoni stessi una stabile organizzazione, ovvero i canoni o utili siano pagati ad un'impresa che, per effetto di una partecipazione al capitale, controlla o è controllata dall'impresa che li corrisponde o che entrambe vengano controllate da una terza impresa. In questi casi la tassazione viene operata dallo Stato dal quale canoni o utili provengono (articolo 10).

I redditi immobiliari sono tassabili, in omaggio al principio della lex rei sitae, nello Stato in cui si trovano.

Gli utili ricavati dalla alienazione di beni mobili sono tassabili solo nello Stato nel quale l'alienante ha la residenza (articolo 12). La norma non si applica e la tassazione sarà operata nell'altro Stato se l'alienante ha in esso una stabile organizzazione cui tali beni appartengono ovvero l'atto è posto in essere in questo altro Stato.

I redditi professionali sono tassabili nello Stato in cui il titolare è residente, a meno

che nell'altro Stato egli non abbia una sede fissa per lo svolgimento delle sue attività (articolo 13).

Disposizione analoga è quella dell'articolo 14, relativa alla tassazione di stipendi e salari. Sono, peraltro, qui previste delle eccezioni per casi particolari espressamente elencati.

Lo stesso principio vale per la tassabilità di remunerazioni e pensioni corrisposte da uno Stato o da un suo ente locale in corrispettivo di servizi ad essi resi (articolo 15).

I redditi dei professionisti dello spettacolo (artisti, musicisti, sportivi) sono tassabili nello Stato in cui si sono svolte le attività da cui i redditi stessi provengono (articolo 18).

Per i redditi non espressamente menzionati nelle norme della Convenzione (articolo 21), è prevista la loro tassabilità soltanto nel Paese nel quale il percipiente ha il suo domicilio.

L'articolo 22 contiene norme per la tassabilità del patrimonio immobiliare.

Gli articoli seguenti regolano la procedura per eliminare o mitigare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni per prevenire le evasioni fiscali.

La Convenzione potrà essere estesa alle Isole Faroe e alla Groelandia (articolo 27); essa entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 28) e rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti, denuncia che non potrà, peraltro, avvenire prima di cinque anni dall'entrata in vigore (articolo 29).

Non meno evidente che per la Convenzione precedentemente esaminata è la utilità di questa Convenzione che, evitando oneri economicamente non sostenibili e duplicazioni logicamente inconcepibili, normalizza imposizioni con dette situazioni incompatibili e attua un principio di necessaria integrazione tra i vari Stati, anche nel settore fiscale.

La 3^a Commisisonone propone all'Assemblea la ratifica delle due Convenzioni.

JANNUZZI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub *a)* e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub *b)*.